



Newsletter della Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio del massimario

Indice

Corte di giustizia dell'Unione Europea

1. Corte giust. UE, sez. X, 13 ottobre 2022, C-437/21, i contratti di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile non possono essere conclusi senza previo esperimento della gara.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 13 ottobre 2022, n. 209, sulla definizione di abitazione principale in relazione all'esenzione per il coniuge dall'Imu prima casa.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

3. C.g.a., sez. giur., 13 ottobre 2022, n. 1039, sull'ambito di applicabilità del principio di consumazione dell'impugnazione;
4. T.a.r. per il Lazio, sez. IV-bis, 10 ottobre 2022, n. 12834, alla CGUE la questione di compatibilità dell'obbligo di iscrizione al ROC per i fornitori di servizi di intermediazione *online* e di motori di ricerca *online*.

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Pareri

5. C.g.a., sez. riun., 3 ottobre 2022, n. 484, ricorso per revocazione avverso il decreto decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Normativa e altre novità di interesse

6. Corte costituzionale - Comunicato del 5 ottobre 2022 - Quota 100, infondata la questione sul divieto di cumulo.

Corte di giustizia dell'Unione Europea

(1)

I contratti di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile non possono essere conclusi senza previo esperimento della gara.

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione X, 13 ottobre 2022, C-437/21](#)

Il regolamento n. 3577/92, e in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che abbia lo scopo di equiparare dei servizi di trasporto marittimo a dei servizi di trasporto ferroviario, qualora tale equiparazione abbia l'effetto di sottrarre il servizio in questione all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici a esso applicabile.

L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 3577/92 stabilisce che uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria nei confronti di tutti gli armatori dell'Unione e, al contrario del regolamento n. 1370/2007, non prevede alcuna possibilità di affidamento diretto.

Pertanto, dato che gli Stati membri possono applicare il regolamento n. 1370/2007 al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile soltanto lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento n. 3577/92, i contratti di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile non possono essere conclusi senza che sia previamente esperita una procedura di gara, in conformità a quanto previsto da quest'ultimo regolamento.

Ne consegue che non si può ammettere che una misura nazionale proceda a una riqualificazione di taluni servizi la quale non tenga conto della natura reale di questi ultimi e che porti a sottrarli all'applicazione delle norme a essi applicabili, come nel caso in cui una riqualificazione siffatta abbia come conseguenza di permettere un affidamento diretto di tali servizi, senza esperimento di una gara pubblica, che sarebbe altrimenti richiesta.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

Corte costituzionale

(2)

Sulla definizione di abitazione principale in relazione all'esenzione per il coniuge dall'Imu prima casa.

[Corte costituzionale, 13 ottobre 2022, n. 209 - Pres. Sciarra, Rel. Antonini](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;

3) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

4) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;

5) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-*decies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

(3)

Sull'ambito di applicabilità del principio di consumazione dell'impugnazione.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 13 ottobre 2022, n. 1039, Pres. ed Est. De Nictolis](#)

Il principio consumazione dell'impugnazione non opera quando il termine di impugnazione è irrimediabilmente decorso.

Infatti l'art. 358 c.p.c. si riferisce alla "non riproponibilità" dell'appello, se dichiarato inammissibile o improcedibile, anche se non sono decorsi i termini per la sua "proposizione". Se ne desume *a contrario* la possibilità di proporre un secondo appello finché il primo non è dichiarato inammissibile o improcedibile, se non sono decorsi i termini di proposizione.

(4)

Alla CGUE la questione di compatibilità dell'obbligo di iscrizione al ROC per i fornitori di servizi di intermediazione *online* e di motori di ricerca *online*.

[T.a.r. per il Lazio, sezione IV-bis, ordinanza, 10 ottobre 2022, n. 12834 – Pres. Andolfi, Est. Satullo](#)

Il T.a.r. per il Lazio solleva questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, in relazione ai seguenti quesiti:

a) se il regolamento (UE) 2019/1150 osta ad una disposizione nazionale che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di

informazioni pertinenti, impone ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca online l'iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;

b) se la direttiva (UE) 2015/1535 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l'obbligo di iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all'applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione;

c) se l'art. 3 della direttiva 2000/31/CE osta all'adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativi e pecuniario, quale l'iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;

d) se il principio di libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 T.F.U.E. e l'art. 16 della direttiva 2006/123/CE ostano all'adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativi e pecuniario, quale l'iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo

economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;

e) se l'art. 3, par. 4, lett. b), direttiva 2000/31/CE, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online l'obbligo di iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all'applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

Il T.a.r. per il Lazio, con ordinanze n. 12835, 12836, 12839, 12840, 12841, ha sollevato analoghe questioni pregiudiziali innanzi alla Corte di giustizia UE.

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Pareri

(5)

Ricorso per revocazione avverso il decreto decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, 3 ottobre 2022, n. 484 - Pres. Carlotti, Est. Martines

La censura di mancata autonoma valutazione del caso da parte del Presidente della Regione Siciliana, a cui spetta la decisione sul ricorso

straordinario, rispetto al parere reso dal C.g.a., non è riconducibile a nessuno dei motivi tassativamente indicati nell'art. 395 c.p.c., ai fini della proponibilità della revocazione, a cui espressamente rinvia l'art. 15 del d.P.R. n. 1199 del 1971.

Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 c.p.c., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta esaustiva elencazione ed esclude di conseguenza la deduzione di motivi di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali. Attesa la loro eccezionalità, i casi di revocazione della sentenza, tassativamente previsti dall'art. 395 c.p.c., sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.

L'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni di verifica non integra l'errore di fatto revocatorio, il quale si configura come un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa. La violazione del principio del contraddittorio potrebbe semmai integrare gli estremi dell'*error iuris* e non una errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, sicché non ricorre l'errore revocatorio.

La verifica è mezzo di prova che consente al giudice di richiedere gli opportuni chiarimenti, oltre che a un'Amministrazione "terza", anche alla stessa Amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato, senza che ciò implichi violazione del principio di terzietà, del diritto di difesa e del contraddittorio, in quanto l'onere istruttorio viene diretto all'Amministrazione in quanto autorità pubblica che, in tale specifica qualità, deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti.

Normativa e altre novità di interesse

(6)

[Corte costituzionale - Comunicato del 5 ottobre 2022 - Quota 100, infondata la questione sul divieto di cumulo.](#)